



Regolamento inerente gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

*(approvato con la Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n. 63 del 14/12/2017)
(aggiornato con la Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n. 50 del 14/12/2018)*

Il presente Regolamento disciplina l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs n.50/2016.

Articolo 1 – Quantificazione del fondo incentivante

L'Amministrazione destina ad un apposito fondo risorse finanziarie nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara per incentivare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs n.50/2016.

Articolo 2 – Presupposti per l'incentivazione

I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere, compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, di manutenzione straordinaria di immobili, manutenzione straordinaria delle aree verdi attrezzate, della rete sentieristica, dei percorsi tematici nonché interventi di manutenzione, miglioramento e recupero di habitat naturali.

Articolo 3 – Modalità di destinazione del fondo incentivante

a) L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo incentivante è ripartito, per ciascuna opera o lavoro con le modalità e i criteri indicati all'articolo 4, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali nonché dell'IRAP a carico dell'amministrazione.

b) Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo incentivante, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Articolo 4 – Coefficienti di riparto dell'incentivo

a) La ripartizione del fondo disciplinato dal presente articolo avverrà secondo le seguenti percentuali, approvate in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, tra i dipendenti che svolgono le seguenti funzioni tecniche/attività:

- | | |
|---|-----|
| • Programmazione della spesa per investimenti | 8% |
| • Predisposizione e controllo delle procedure di gara | 20% |
| • Esecuzione dei contratti pubblici | 12% |
| • Responsabile Unico del procedimento | 20% |
| • Direzione lavori | 10% |
| • Direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità | 10% |
| • Collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti | 20% |

b) La ripartizione di cui al precedente punto a) potrà essere rivista, con deliberazione del Consiglio dell'Ente in relazione a nuove esigenze ed a nuove disposizioni di legge e regolamenti, previa approvazione in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Articolo 5 – Corresponsione dell'incentivo

La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal Direttore dell'Ente, previo accertamento delle specifiche funzioni tecniche/attività svolte dai dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

L'erogazione dell'incentivo avverrà in un'unica soluzione all'atto dell'approvazione del collaudo e/o certificato di regolare esecuzione e/o stato finale dei lavori. Potranno essere erogati incentivi ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa, come previsto dall'ARAN con il parere del 18/11/2016 RAL_1887.

Articolo 6 – Riferimenti

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 6/2018 ha enunciato il seguente principio di diritto:

“Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”.